



COMUNE DELLA SPEZIA

Deliberazione della Giunta Comunale

ATTO N. 45 del 18/02/2019

Oggetto: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE
TARIFFE

La seduta ha luogo nell' anno il giorno diciotto del mese di Febbraio nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede PERACCHINI PIERLUIGI

Partecipa il Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

GAGLIARDI MANUELA
GIACOMELLI GENZIANA
MEDUSEI GIANMARCO
PIAGGI LUCA
PERACCHINI PIERLUIGI
BROGI LORENZO
CASATI KRISTOPHER
ASTI PAOLO
GIORGI GIULIA

Risultano assenti i Sigg.:

SORRENTINO ANNA MARIA

Il relativo verbale è sottoscritto

Dal Presidente PERACCHINI PIERLUIGI

Dal Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO

Num.proposta: 56
del 14/02/2019

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- il vigente regolamento per la disciplina dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- *la legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488, con cui è stato stabilito che le tariffe e i diritti in oggetto "possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1^a gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1^a gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"*;
- l'art. 1, c. 739, della Legge 208/2015, con il quale si interpreta l'abrogazione dell'art. 11, c. 10, della suddetta Legge 449/97, ad opera del D.L. 83/2012, stabilendo che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di cui al citato art. 11, c. 10, prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 ("*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

Richiamate le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni vigenti di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018 ha dichiarato la legittimità costituzionale del comma 739 della L. 208/2015, mantenendo salvi fino al 26.6.2012 data di entrata in vigore del D.L. 83/2012 gli aumenti tariffari nel frattempo deliberati o tacitamente rinnovati;

Rilevato altresì che con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha espresso il principio secondo cui "venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistenti";

Considerato quindi per quanto sopra esposto che con decorrenza 1.1.2019 trovano applicazione le tariffe di cui al D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il quale prevede che: "A decorrere dal 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superficie superiori al mq. e le frazioni di esso si arrotondano al mq."

Richiamati:

- *l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- *l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto*

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.”;

Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario e gestione risorse interne, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2019 le tariffe per diritti sulle pubbliche affissioni così come risultanti dall'”allegato 1-tariffe 2019”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che le tariffe DPA per gli anni successivi al 2019 verranno stabilite con delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le tariffe applicate nel precedente esercizio.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento a Speziarisorse spa in quanto soggetto gestore dell'entrata;
- 5) di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile con voti unanimi.

Diritti sulle Pubbliche Affissioni

Manifesto formato: 70x100

Tariffa base a foglio Euro 1,24 da 1 a 10 giorni di esposizione
Maggiorazione tariffa base a foglio Euro 0,37 per scaglione di 5 giorni di maggior esposizione

Manifesto formato: 100x140 – 140x100 – 140x200 – 200x140 – poster 600x300

Tariffa base a foglio Euro 1,86 da 1 a 10 giorni di esposizione
Maggiorazione tariffa base a foglio Euro 0,56 per scaglione di 5 giorni di maggior esposizione

- UNITA' DI MISURA: foglio di dimensione 70 x100
- La tariffa base verrà moltiplicata per il numero di fogli che compongono i manifesti:

manifesto	70 x 100	1 foglio
manifesto	100x140 e 140x100	2 fogli
manifesto	140x200 e 200x140	4 fogli
poster	600x300	24 fogli

- Sulla tariffa base verranno applicate le maggiorazioni e le riduzioni previste dal Capo I del D.Lgs 507/93.